



Il quadro della riforma contabile nei suoi principi generali

di **MARCO VENUTI**

SOMMARIO: **1.** PREMESSA. – **2.** L'EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA DI BILANCIO IN AMBITO NAZIONALE. – **3.** ... E IN AMBITO INTERNAZIONALE. – **4.** ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLE RAGIONI DEL CAMBIAMENTO. – **5.** L'APPROCCIO PER CATEGORIE DIMENSIONALI PREVISTO DAL D.LGS. 139/2015. – **6.** LE PRINCIPALI NOVITÀ NEL BILANCIO DELLE MEDIO-GRANDI IMPRESE. – **7.** LE INNOVAZIONI PER LE PICCOLE IMPRESE. – **8.** – LA DISCIPLINA DELLE MICRO-IMPRESE. – **9.** LE ALTRE INNOVAZIONI ALLA DISCIPLINA DI BILANCIO (CENNI). – **10.** CONCLUSIONI

1. Introduzione. Il d.lgs. 139/2015, nel dare attuazione alla direttiva contabile 2013/34/UE, ha apportato significativi cambiamenti alla disciplina del bilancio di esercizio contenuta negli articoli 2423 e ss. c.c.

Si tratta di novità di assoluto rilievo dal momento che determinano un'evoluzione nella filosofia di fondo che contraddistingue tale normativa. Il principale cambiamento si sostanzia nell'affermarsi di un approccio legale basato sui profili dimensionali delle società, per cui al decrescere delle dimensioni aziendali corrisponde la progressiva semplificazione delle regole di redazione del bilancio. Si realizza così una differenziazione del *set* di regole adottato per classi dimensionali delle società.

Il che solleva il tema delle ragioni del cambiamento e della sua effettiva portata. In altre parole, si tratta di esaminare le possibili ragioni che hanno portato a tale cambiamento per poi entrare nel merito dei nuovi istituti contabili ad esso riconducibili, così da definire in modo più puntuale i contorni di questo approccio modulare nella disciplina contabile applicabile alle varie classi di imprese¹.

2. L'evoluzione della disciplina di bilancio in ambito nazionale. Per quanto riguarda le ragioni del cambiamento, l'esame non può che prendere le

¹ Per comodità espositiva si usa "impresa" come sinonimo di "società", in linea del resto con quanto fatto dal legislatore del d.lgs. 139/2015 che ha usato la locuzione "micro-imprese" per riferirsi alle società di più piccole dimensioni.

mosse da una constatazione, e cioè che la nuova impostazione contabile codicistica con cui si differenziano le regole contabili per categorie di imprese appare sostanzialmente in linea con quella che è stata l'evoluzione normativa nazionale e internazionale in materia di bilancio in questi ultimi trent'anni. Si sgombra subito il campo dall'idea che si possa trattare di una soluzione estemporanea o comunque in controtendenza rispetto ad un *trend* normativo in atto.

Ricordiamo brevemente i tratti salienti dell'evoluzione della legislazione nazionale (ed europea) in tema di bilancio di esercizio.

La disciplina attuale del codice trova il proprio fondamento nel d.lgs. 127/1991 con cui si era data attuazione (con numerosi anni di ritardo) alla IV direttiva in materia di conti annuali delle società di capitali.

Il d.lgs. 127/1991 all'atto di riscrivere la disciplina del bilancio di esercizio contenuta nel codice civile ha seguito un approccio sostanzialmente monolitico, nel senso di prevedere lo stesso *set* di regole per tutte le società di capitali, salvo ammettere limitate semplificazioni in tema di contenuto dello stato patrimoniale e della nota integrativa a favore delle società di più piccole dimensioni, individuate (ai sensi dell'articolo 2435-*bis*) sulla base di soglie quantitative basate su: a) totale dello stato patrimoniale, b) importo netto delle vendite e prestazioni, c) numero dei dipendenti. I criteri di rilevazione e valutazione delle poste in bilancio risultavano uguali per tutte le società. Ciò significava che, in linea di principio, non vi erano significative differenziazioni a livello di regole applicate tra, da un lato, le società quotate e le società di grandi dimensioni e, dall'altro lato, le società più piccole. Si trattava di un orientamento che rifletteva un *favor legis* verso un'omogenea ed uniforme applicazione del medesimo *set* di regole da parte di tutte le società di capitali (cfr. relazione al d.lgs. 127/1991).

Negli anni successivi la situazione si è modificata.

Un primo cambiamento si è realizzato in occasione della riforma societaria. Il d.lgs. 6/2003 ha introdotto nuove semplificazioni a beneficio delle società di piccole dimensioni. Si è prevista la semplificazione anche del

contenuto del conto economico, oltre che l'aggiunta di qualche ulteriore semplificazione al contenuto dello stato patrimoniale e della nota integrativa.

Ben più rilevante è stato invece il cambiamento verificatosi da lì a poco. L'introduzione degli IAS/IFRS nell'ordinamento contabile europeo e nazionale ha rappresentato un punto di svolta.

Il regolamento CE 1606/2002 ha introdotto l'obbligo per le società quotate (*rectius*: con titoli negoziati) nei mercati regolamentati europei di redigere i bilanci consolidati in conformità agli IAS/IFRS, consentendo tuttavia agli Stati membri la facoltà di estendere, in via obbligatoria o volontaria, l'adozione di tale normativa anche ai bilanci di esercizio delle società quotate e ai bilanci consolidati e di esercizio di altre società.

Il legislatore nazionale ha esercitato in modo ampio la facoltà ad esso riconosciuto, prevedendo l'applicazione – obbligatoria o facoltativa – degli IAS/IFRS ai bilanci di esercizio e consolidati di un ampio novero di imprese².

In particolare, la scelta del legislatore è stata quella di adottare, non solo ai bilanci consolidati ma anche nei bilanci di esercizio, regole contabili contraddistinte da una qualità e trasparenza riconosciuta a livello internazionale, volte a permettere una comparabilità dei risultati a livello sovranazionale.

Per effetto di tale scelta, gli IAS/IFRS sono diventati la disciplina di *default* della categoria delle imprese nazionali con rilevanza pubblica (società quotate, società con strumenti finanziari diffusi presso il pubblico, banche e altri intermediari finanziari vigilati). Ciò evidentemente nell'assunto che gli IAS/IFRS siano in grado di fornire un'informazione finanziaria che ben si attaglia alle

² Infatti, ai sensi del d.lgs. 38/2005, le imprese a rilevanza pubblica (società quotate, società con strumenti finanziari diffusi presso il pubblico, banche e altri intermediari finanziari vigilati) sono obbligate ad adottare gli IAS/IFRS per la redazione del bilancio consolidato e del bilancio di esercizio. Nell'ambito di questa vasta categoria di imprese, l'unica eccezione è rappresentata dalle imprese di assicurazione, le quali sono obbligate ad applicare gli IAS/IFRS soltanto nel bilancio consolidato (salvo il caso che siano quotate e non redigano il bilancio consolidato, nel qual caso sono tenute ad adottare gli IAS/IFRS nel bilancio di esercizio). Quanto invece alle società senza rilevanza pubblica, esse – purché diverse dalle piccole imprese - hanno la facoltà di adottare gli IAS/IFRS nel bilancio consolidato e nel bilancio di esercizio. Questa facoltà non può essere esercitata dalle piccole imprese (individuate secondo i parametri indicati nell'art. 2435-*bis* c.c.), essendo ad esse proibito l'utilizzo di tali principi.

esigenze conoscitive dell'ampia e variegata platea di *stakeholder* che gravitano attorno a questa categoria di soggetti.

Per converso, la disciplina codicistica è diventata la disciplina di *default* delle imprese nazionali senza rilevanza pubblica. Tuttavia, in una logica liberistica volta a non frapporre ostacoli nella scelta delle imprese nell'adozione di regole più sofisticate si ammette l'utilizzo degli IAS/IFRS su base volontaria da parte di questa tipologia di società, purché diversa dalle piccole.

Questa scelta determina dunque una divaricazione del *corpus* normativo adottato a seconda della categoria di appartenenza. Si mettono così le basi per ulteriori cambiamenti. Viene ormai superata l'idea di un unico *set* di regole uguali per tutti. Si fa strada il convincimento che le regole previste per le quotate o anche per le grandi imprese non possano essere le stesse poiché diverse sono le categorie di *stakeholder* con cui si interfacciano e i relativi bisogni informativi. A ciò si accompagna anche l'idea che vi debba essere una coerenza tra gli oneri amministrativi sostenuti dalle imprese e le effettive esigenze conoscitive degli *stakeholder* al fine di evitare aggravii e penalizzazioni ingiustificate per le imprese.

Figlia di questo approccio è proprio la direttiva 2013/34/UE. In un contesto normativo internazionale, e quindi anche europeo, in cui gli IAS/IFRS tendono a diventare la disciplina di riferimento per le imprese con rilevanza pubblica, la nuova direttiva contabile è stata concepita con una maggiore attenzione ai bilanci delle imprese più piccole in una logica di "*evitare che su queste imprese gravino oneri amministrativi sproporzionati*" (considerando 10).

Nella sua logica di fondo, il d.lgs. 139/2015 si pone sulla scia della direttiva: il decreto, infatti, introduce un approccio modulare volto a differenziare il *set* di regole in base alle classi dimensionali delle imprese.

Da un lato, vi sono le imprese medio-grandi le quali beneficiano dell'introduzione di trattamenti contabili ispirati alla migliore prassi internazionale, in grado di rappresentare in modo più appropriato e moderno fenomeni complessi oggi non specificamente disciplinati o non adeguatamente rappresentati (come, da esempio, i derivati e le operazioni di copertura). Il

bilancio viene così avvicinato in alcuni punti importanti al *set* di regole adottate dai *competitor* nazionali e internazionali che adottano gli IAS/IFRS.

Dall'altro lato, vi sono le imprese di più piccole dimensioni che beneficiano di consistenti semplificazioni nelle regole da applicare in grado di ridurre sensibilmente gli oneri amministrativi su di esse gravanti. Le semplificazioni riguardano tutti i profili della redazione del bilancio nel senso che vertono sia sul numero dei documenti che compongono il bilancio sia sulla rilevazione, valutazione, presentazione e informativa di bilancio. In questa prospettiva, particolarmente importante è l'introduzione di una nuova categoria di imprese di dimensione esigue, le micro-imprese, a cui sono riconosciute ulteriori semplificazioni in aggiunta a quelle già previste per le piccole.

La scelta del legislatore nazionale è stata dunque quella di calibrare le previsioni di legge in materia di bilancio all'operatività di queste imprese e alle effettive esigenze dei loro *stakeholder*. Vi è dunque una semplificazione nelle regole applicate e quindi una riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese man mano che le dimensioni aziendali decrescono, fermo rimanendo anche qui (come nel d.lgs. 38/2005) la facoltà dei soggetti più piccoli di adottare regole più complesse.

3. ... E in ambito internazionale. La diversificazione dei *set* contabili in base alle diverse classi di imprese è un *trend* che si sta affermando sempre di più a livello internazionale. L'approccio monolitico di un unico *set* di principi per ogni categoria di imprese si è ormai sgretolato.

Se guardiamo agli organismi di normazione contabile di rilevanza mondiale (IASB e FASB) vediamo come questi organismi proprio in questi ultimi anni abbiano affiancato un *set* di regole semplificato ai principi da loro emanati.

A partire dal 2009 lo IASB ha introdotto un *set* di regole autonomo per le PMI, intese come le imprese che “*non rappresentano un interesse diffuso*”³. Si

³ Un'impresa presenta un interesse diffuso se:

- ha titoli quotati o prossimi ad essere quotati in mercati regolamentati;
- detiene attività nell'ambito di una gestione fiduciaria per un ampio gruppo di clienti come una delle sue attività principali (come nel caso, ad esempio, delle banche, delle

tratta di un principio *ad hoc*, l'IFRS per le PMI, che si giustifica nell'assunto che gli *stakeholder* dei bilanci delle PMI e i relativi bisogni informativi siano diversi da quelli delle imprese con un interesse diffuso e, dunque, adottare un unico *set* di regole per tutte le imprese diventerebbe eccessivamente gravoso per le PMI, oltre che scarsamente utile rispetto ai bisogni informativi dei relativi *stakeholder*. Da qui i necessari adattamenti e semplificazioni nelle norme in tema di rilevazione, presentazione, valutazione e informativa previste dal *set* completo dei principi IAS/IFRS. In ogni caso, le PMI hanno la facoltà di adottare il *set* completo di IFRS, sempreché quest'ultimo non sia imposto o vietato dall'ordinamento nazionale cui appartengono.

A sua volta il FASB, che storicamente si è sempre occupato di emanare i principi contabili soltanto delle *public company* americane⁴, disinteressandosi (a differenza dello IASB) di tutte le altre imprese, a partire dal 2013 ha iniziato ad occuparsi (insieme al PCC -*Private Company Council*) della redazione di un *set* di regole semplificate per le *private company*, intese come società diverse dalle *public company*. Anche qui, si tratta di semplificazioni nelle regole contabili che muovono dalla necessità di calibrare meglio la produzione delle informazioni finanziarie rispetto a quelli che sono i diversi *stakeholder* di tali imprese. Si tratta di un primo passo verso la standardizzazione delle regole adottate dalle *private company*, cioè di soggetti che non sono normalmente assoggettati a particolari vincoli normativi ai fini della redazione del bilancio.

Se questi due organismi di normazione contabile di rilevanza mondiale si sono per il momento orientati su due *set* di principi, va comunque osservato che

assicurazioni e i varie tipologie di intermediari finanziari).

⁴ Destinatari degli U.S. Gaap sono le *public company*, cioè le imprese:

- per le quali la SEC richiede di redigere o depositare i bilanci;
- per le quali la disciplina del mercato dei capitali prevede la redazione o il deposito dei bilanci presso un'agenzia regolamentare diversa dalla SEC;
- che hanno nazionalità non statunitense e l'autorità nazionale richiede di redigere o depositare il bilancio ai fini della negoziazione dei titoli sul mercato;
- che emettono titoli quotati o negoziati su un mercato dei capitali, anche se "over-the-counter";
- che emettono titoli non soggetti a restrizioni nella circolazione e per i quali la legge, il contratto o altra regolamentazione prevede l'adozione degli U.S. Gaap per la redazione dei bilanci, richiedendo inoltre la loro pubblicazione periodica.

Le imprese diverse dalla *public company* sono definite *private company*.

in ambito internazionale vi sono organismi/istituzioni che sono andati oltre, mostrandosi favorevoli ad un approccio più articolato. Indicative in questo senso sono le linee guida fornite in tema di bilancio dall'UNCTAD (ONU)⁵ e la stessa legislazione europea.

L'UNCTAD (2009) raccomanda che le legislazioni nazionali, soprattutto dei paesi in via di sviluppo o con economie in transizione, si avvalgono di almeno tre livelli di regole diverse. A fronte di un primo livello rivolto alle società con rilevanza pubblica (dove si prevede l'applicazione del *set* completo degli IAS/IFRS) e un secondo livello (con regole più semplificate) destinato alle imprese che non hanno una rilevanza pubblica, se ne dovrebbe aggiungere un terzo contraddistinto da un sistema contabile ipersemplificato indirizzato essenzialmente alle micro-imprese.

Il contesto europeo è, come si è visto, ancora più articolato. Vi è un sistema legislativo duale composto dal regolamento CE 1606/2002 e dalle direttive contabili.

Da un lato, vi sono le imprese europee che applicano il *set* completo degli IAS/IFRS in base al regolamento 1606/2002 e alle eventuali disposizioni attuative degli Stati membri che ne abbiano ulteriormente esteso l'applicazione⁶.

Dall'altro lato, vi sono le imprese che applicano la normativa interna di adeguamento delle direttive contabili. Relativamente a queste, la direttiva 34/2013/UE riconosce quattro possibili livelli normativi in una logica di ottimizzazione dei costi dell'informazione rispetto ai benefici attesi dagli *stakeholder* in questione. I livelli normativi si articolano su quattro categorie di imprese, e cioè: 1) le grandi imprese (a cui vengono equiparati gli enti di interesse pubblico), 2) le medie imprese, 3) le piccole imprese, 4) le micro-imprese. Tuttavia, le categorie delle micro-imprese e delle medie imprese sono opzionali e, dunque, gli Stati membri non sono tenuti a recepirle. Sicché i livelli

⁵ UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*) è un organismo dell'ONU che si occupa di questioni legate allo sviluppo, in particolare del commercio internazionale.

⁶ In ogni caso, non è ammesso l'utilizzo dell'IFRS per le PMI stante evidentemente la volontà del legislatore europeo di evitare proliferazioni di *set* di principi alternativi a livello di Stati membri europei (i quali già possono scegliere tra *full* IAS/IFRS e direttive contabili).

normativi potrebbero anche essere ridotti a due.

Va poi osservato che sebbene tra gli obiettivi della direttiva 2013/34 vi sia proprio la semplificazione normativa con riduzione dei costi amministrativi soprattutto per le piccole imprese, ciò non si è concretizzato in scelte drastiche con una netta contrapposizione tra regole di bilancio delle grandi imprese e quelle delle altre categorie di imprese. La differenziazione delle regole avviene invece in modo graduale ed è prevalentemente di natura opzionale. Così facendo il legislatore ha voluto lasciare ampio spazio alle scelte dei singoli Stati membri, così da rispettare le specificità e le esigenze di ciascuno di essi. Nell'ambito di queste scelte merita segnalare il favore degli Stati membri nei confronti della categoria delle micro-imprese e quindi l'introduzione di un regime normativo specifico per tale categoria da parte dei principali paesi europei (ad esempio: Gran Bretagna, Germania e Francia)

Quanto all'utilizzo della facoltà riconosciuta dalla direttiva di differenziare la disciplina contabile in base alle categorie di imprese, emblematico è il sistema normativo della Gran Bretagna così come risulta a seguito del recepimento della direttiva 34/2013/UE. Esso si articola essenzialmente su quattro livelli: i soggetti IAS/IFRS, le medio-grandi imprese, le piccole imprese e le micro-imprese⁷. Ognuno di questi livelli ha un suo *set* di regole che muovono da quelle sofisticate degli IAS/IFRS per arrivare, con graduali semplificazioni, alla snella disciplina delle micro-imprese, dove la GB si è ampiamente avvalsa delle facoltà in tema di semplificazione previste dalla direttiva.

4. Alcune considerazioni sulle ragioni del cambiamento. Dalla disamina appena fatta emergono due aspetti che meritano una particolare attenzione: 1) la valorizzazione delle differenze nei bisogni informativi degli *stakeholder* delle imprese, 2) l'attenzione sui costi dell'informazione.

⁷ Per completezza, va segnalato che in GB le *holding* e loro controllate possono adottare nel loro bilancio di esercizio una versione semplificata nell'informativa prodotta degli IAS/IFRS o dei principi delle medio-grandi imprese. Si tratta quindi di due varianti di due dei livelli normativi sopra indicati. Vale la pena segnalare che mentre l'adozione degli IAS/IFRS avviene in forza del regolamento 1606/2002, l'adozione di una variante semplificata degli IAS/IFRS (il principio FRS 101) avviene in attuazione della direttiva contabile utilizzando gli ampi spazi di manovra ivi presenti.

Quanto al primo aspetto va osservato che l'idea della differenziazione dei bilanci a seconda dei bisogni conoscitivi non è nuova, soprattutto in ambito nazionale.

Già la dottrina di inizio novecento aveva sostenuto la possibilità di redigere tanti bilanci quante sono le finalità conoscitive che si vogliono soddisfare (c.d. finalismo del bilancio). Si valorizza la correlazione tra criteri di valutazione e fini di bilancio e quindi il fatto che la scelta dei criteri di valutazione dipende dagli scopi conoscitivi che ci si prefigge in una logica di coerenza economica tra le regole tecniche adottate e il fine valutativo perseguito (coerenza mezzo-fine). Il che significa che i metodi di valutazione da adottare variano a seconda della configurazione di reddito che si vuole misurare: reddito distribuibile, reddito indicatore dell'andamento economico dell'impresa, reddito comparabile e così via. Alcuni criteri sono più adatti in alcune ipotesi, mentre altri lo sono in altre ipotesi. In assenza di tale coerenza il bilancio perde di significato e utilità.

E' un'epoca in cui il bilancio viene essenzialmente concepito come uno strumento valido a fini soprattutto interni, in quanto in grado di permettere, attraverso modalità di rappresentazione contabili mutevoli in ragione dei fini operativi perseguiti, l'esplicitazione delle dinamiche economiche dell'impresa nei suoi vari aspetti.

L'enfasi sul relativismo nelle valutazioni e quindi sulla molteplicità dei bilanci di funzionamento teoricamente preparabili viene comunque nel tempo a scemare, soprattutto a partire dalla metà degli anni sessanta, in conseguenza di una sempre maggiore attenzione verso la disciplina del bilancio (e la natura imperativa delle relative regole), con riconoscimento della funzione assoluta proprio da tale documento di imparziale informazione di tutti gli interessati, e non limitata a specifici soggetti o esigenze (Cass. pen., 10 gennaio 2001; Cass., 28.8.2004, n. 17210). In questa prospettiva, si viene ad affermare l'approccio secondo cui il fine del bilancio sia quello di determinare tutti (e solo) gli utili realizzati nell'esercizio nel rispetto di quel *set* di principi e regole stabiliti dal legislatore (Cass., 2.10.1995 n. 10348). E' dunque il legislatore a stereotipizzare le esigenze conoscitive da soddisfare con il bilancio declinando

di conseguenza il *set* di regole ritenuto di volta in volta più appropriato.

Trascorsi circa cinquant'anni torna d'attualità la tesi della differenziazione dei bilanci. Si pone nuovamente un'enfasi sulla coerenza tra il *set* di regole adottato e i fabbisogni informativi delle imprese solo che avviene con modalità diverse e in termini più moderni. Non si persegue l'idea una diversificazione del bilancio orientata al soddisfacimento di uno specifico fine del bilancio che avrebbe il difetto di dover scegliere uno tra i tanti obiettivi conoscitivi perseguibili con rischio di lasciare insoddisfatta la maggior parte della domanda informativa normalmente rivolta all'impresa.

La constatazione che le diverse categorie di imprese hanno diversi *stakeholder* e quindi diverse esigenze conoscitive giustifica una differenziazione dei *set* di regole. Questa volta la differenziazione avviene in via legislativa attraverso la tipizzazione *ex lege* delle esigenze informative per categorie di imprese. L'informazione finanziaria diventa tanto più sofisticata ed approfondita quanto più numerosi ed evoluti sono gli *stakeholder*. Vi è dunque una graduazione normativa al fine di realizzare una coerenza tra dato finanziario e fabbisogno informativo da soddisfare in un'ottica diversa rispetto a quella di inizio novecento e non più limitata al solo aspetto valutativo (cioè coerenza mezzo-fine non più focalizzata solo sulla misurazione di una certa configurazione di reddito). L'obiettivo è quello di soddisfare buona parte della domanda informativa normalmente rivolta a quella tipologia di impresa. Nel caso in cui l'impresa abbia esigenza di soddisfare i bisogni informativi di *stakeholder* più evoluti rispetto a quello della categoria di appartenenza si riconosce la facoltà di adottare un *set* di regole più complesso.

Così concepita la differenziazione dei bilanci ha anche il pregio di consentire un'ottimizzazione dei costi dell'informazione prodotta dall'impresa rispetto ai benefici che da essa derivano. E' questa infatti una esigenza sempre più avvertita a livello internazionale dove in un mondo sempre più competitivo i legislatori tendono a ridurre i costi amministrativi che gravano soprattutto sulle piccole imprese per liberare risorse da dedicare al *core business* delle imprese e quindi alla creazione di valore. Indicativa in questo senso è la Comunicazione

della Commissione europea “*Pensare anzitutto in piccolo*” (2008, rivista nel 2011) che contraddistingue l’azione delle istituzioni europee in questi ultimi anni. Sul punto l’Europa si sta allineando all’approccio seguito dalle principali legislazioni mondiali, quali ad esempio: gli U.S., il Canada e il Giappone.

D’altro canto, l’esigenza di una semplificazione delle regole non giustificata da specifiche esigenze è apparsa ormai ineludibile a seguito degli effetti della crisi finanziaria ed economica iniziata nel 2008 che ha provato profondamente il sistema imprenditoriale europeo.

Da qui l’attenzione a calibrare gli obblighi legali in modo appropriato rispetto alle realtà imprenditoriali destinatarie delle regole e dunque il favore del legislatore nazionale (oltre che di quello europeo) verso l’introduzione di regole differenziate per categorie di imprese anche nel campo del bilancio.

5. L’approccio per categorie dimensionali previsto dal d.lgs. 139/2015. A questo punto occorre tratteggiare le novità introdotte con il d.lgs. 139/2015 così da indicare in modo più puntuale i contorni del nuovo approccio modulare inserito nella disciplina di bilancio codicistica.

Anzitutto, cambia il numero delle categorie dimensionali. A seguito dell’introduzione della nuova categoria delle micro-imprese si passa da due a tre categorie di imprese⁸. Di seguito si riporta una tabella che riepiloga le classi dimensionali ora previste nella disciplina del bilancio del codice civile riportando la misura dei parametri quantitativi di riferimento.

⁸ Mentre il legislatore europeo ammette una suddivisione delle imprese in quattro categorie (micro, piccole, medie e grandi imprese), il legislatore nazionale ha preferito suddividere le imprese solo in tre categorie. Non è stata infatti recepita la categoria delle medie imprese, in quanto accorpata con la categoria delle grandi imprese. Nel merito delle soglie codicistiche si vedano gli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c.

Categoria di imprese Soglie (almeno 2 criteri su 3)	Micro imprese	Piccole imprese	Medie-grandi imprese
Totale attivo patrimoniale	≤ 175.000 €	≤ 4.400.000 €	
Importo netto delle vendite e prestazioni	≤ 350.000 €	≤ 8.800.000 €	
Numero medio dei dipendenti durante l'anno	≤ 5	≤ 50	

La disciplina contabile applicabile cambia in modo significativo a seconda della categoria di appartenenza. Si riepilogano nei tre paragrafi successivi le principali novità che hanno interessato le categorie di imprese previste dal legislatore nazionale in termini di differenziazione delle regole applicabili, rinviando poi per opportuni approfondimenti ai successivi interventi pubblicati nella rivista.

6. Le principali novità nel bilancio delle medio-grandi imprese. Le innovazioni introdotte per le imprese più grandi hanno riguardato sia il numero di documenti che compongono il bilancio sia le specifiche regole in tema di redazione del bilancio.

Anzitutto, si aggiunge un nuovo prospetto: il rendiconto finanziario, ai documenti che compongono il bilancio (conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa). Il rendiconto finanziario rappresenta un importante completamento dell'informativa finanziaria prodotta dalle imprese in quanto permette di fornire indicazioni importanti per gli *stakeholder* sulla solidità e sull'andamento della gestione finanziaria; fornisce infatti indicazioni sull'entità e sulle modalità con cui l'impresa genera/assorbe flussi finanziari nello svolgimento della sua attività. Proprio per la sua importanza già oggi molte

imprese, soprattutto quelle più grandi, redigono tale prospetto e i principi contabili nazionali raccomandano la sua redazione. La legge non ha fatto altro che raccogliere un'istanza degli operatori allineando sul punto la disciplina di bilancio delle medio-grandi imprese alle legislazioni dei principali Paesi europei (ad es.: Gran Bretagna, Francia e Spagna) e alla prassi internazionale (IAS/IFRS, IFRS per PMI e U.S. Gaap).

Novità di rilievo interessano poi le rilevazioni e valutazioni di bilancio. Il d.lgs. n. 139/2015 introduce gli istituti del costo ammortizzato, dell'attualizzazione e del *fair value*.

La disciplina del costo ammortizzato viene inserita emendando i nn. 1), 7) e 8) dell'art. 2426 c.c. Trova applicazione nella valutazione dei titoli, crediti e debiti.

Il costo ammortizzato⁹ è una metodologia che prevede il progressivo allineamento del valore iniziale dell'attività/passività (prezzo pattuito rettificato dai costi o ricavi di transazione¹⁰) al suo valore di rimborso a scadenza per mezzo dell'"ammortamento" della differenza di questi due valori. Il criterio del costo ammortizzato prevede che si utilizzi il tasso di interesse effettivo per riallineare, con il trascorrere del tempo, il valore contabile iniziale a quello a scadenza. La componente del costo/ricavo di transazione ripartita lungo la vita utile dello strumento (secondo una metodologia finanziaria) viene trattata come un elemento rettificativo della remunerazione dello strumento¹¹. Di conseguenza, l'interesse iscritto nel conto economico è quello effettivo in modo che si evidenzia in bilancio, esercizio dopo esercizio, la redditività realmente

⁹ Per la definizione di costo ammortizzato l'art. 2426, co. 2, rinvia agli IAS/IFRS. Gli IAS/IFRS definiscono il costo ammortizzato come il valore di iscrizione iniziale, ridotto dei rimborsi della quota capitale e delle riduzioni per perdite di valore, aumentato o diminuito dell'ammortamento della differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, calcolato utilizzando il tasso di interesse effettivo. In sostanza, il costo ammortizzato è una metodologia che permette di allocare tutti i costi e i ricavi generati da uno strumento finanziario lungo la vita attesa dello strumento.

¹⁰ I costi di transazione sono quei costi riconducibili all'operazione che non sarebbero stati sostenuti in sua assenza.

¹¹ Il tasso di interesse effettivo è definito come quel tasso che rende il valore attuale dei flussi di cassa futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento pari al suo valore contabile netto. Tale tasso non è altro che il tasso interno di rendimento di un investimento.

realizzata attraverso quell'operazione, e non quella meramente nominale indicata nel contratto.

A titolo esemplificativo, si pensi al caso dell'erogazione di un finanziamento di 10.000 con durata decennale, tasso contrattuale del 10%, a cui sono associati costi di transazione di 200. In tale caso, il tasso di interesse effettivo dell'operazione (in quanto si tiene conto del costo aggiuntivo di 200 è pari al 9,68% e quindi inferiore a quello nominale previsto dal contratto. Sotto il profilo contabile, il valore di iscrizione iniziale del credito è di 10.200. I 200 sono ripartiti lungo i dieci anni del contratto nel conto economico a rettifica dell'interesse nominale così da dare evidenza dell'interesse effettivo dell'operazione. Ne consegue che il costo iscritto inizialmente (pari a 10.200) si riduce gradualmente fino ad arrivare alla scadenza ad un importo pari a 10.000, cioè al valore oggetto di rimborso.

Il legislatore ha poi disciplinato l'attualizzazione. L'art. 2426 n. 8) prevede che in sede di rilevazione dei crediti e dei debiti si tenga conto «del fattore temporale». Attualizzare, infatti, significa riconoscere un valore al trascorrere del tempo e quindi equiparare valori riferibili a tempi diversi. Ciò perché nell'ambito di un discorso economico non può mai considerarsi equivalente, in termini di valore, un capitale disponibile oggi con uno disponibile ad una data futura, considerato che il capitale può nel frattempo (se convenientemente investito) produrre frutti, aumentando di valore. L'attualizzazione non è altro che uno strumento volto a rendere economicamente omogenei i diversi valori espressi in bilancio. Sotto il profilo pratico, ciò significa che ad es. occorrerà iscrivere i crediti e i debiti al loro "valore attuale" allorché non siano produttivi di interessi o producano interessi in misura significativamente inferiore rispetto a quelli praticati in condizioni analoghe nel mercato. Si accresce così l'intelligibilità dei valori iscritti in bilancio e quindi, in definitiva, la significatività dell'informazione che viene fornita agli *stakeholder* dell'impresa, specie quelli più evoluti.

Il d.lgs. n. 139/2015 inserisce un nuovo art. 2426 n. 11-bis) c.c., ove viene disciplinata la valutazione dei derivati e delle operazioni di copertura. Nello

specifico la valutazione dei derivati avviene con il criterio del *fair value*, in quanto questo criterio permette di misurare le oscillazioni di valore dello strumento nel tempo, comunicando in modo trasparente la posizione che in ogni momento assume l'impresa rispetto a quello strumento. Si dà così una rappresentazione adeguata del fenomeno al lettore del bilancio, coerente con la sostanza economica dell'operazione. Va infatti ricordato che all'inizio i derivati hanno un costo pari a zero o comunque poco rilevante rispetto al rischio ad essi associati. Dunque il costo non sarebbe in grado di dare una rappresentazione appropriata (e quindi trasparente) della posizione assunta dal derivato nel tempo. La valutazione al *fair value* può portare all'iscrizione di plusvalori o minusvalori, a seconda dell'andamento dello strumento. Nel caso in cui il derivato sia plusvalente, l'art. 2426 n. 11-bis) c.c. prevede (in una logica prudenziale) che l'utile registrato sia accantonato in una riserva indisponibile.

Viene inoltre aggiunta una specifica disciplina per le operazioni di copertura, cioè le operazioni con cui l'impresa si "protegge" da determinati rischi finanziari o creditizi, sottoscrivendo opportuni strumenti di copertura. Si colma così una lacuna dell'attuale assetto normativo fornendo regole certe agli operatori sulla contabilizzazione di queste operazioni a fronte delle diverse fattispecie che in concreto si possono presentare.

Altre novità di minor rilievo relative ai bilanci delle medio-grandi imprese riguardano: a) il contenuto degli schemi di bilancio (stato patrimoniale e conto economico), dove sono state apportate alcune modificazioni in conseguenza dell'introduzione dei nuovi istituti contabili (costo ammortizzato, derivati e coperture); b) l'eliminazione di alcune voci di dettaglio contenute negli schemi (costi di ricerca e pubblicità nello stato patrimoniale in quanto non più capitalizzabili); c) l'aggiunta di ulteriori specificazioni negli schemi (ad es., i rapporti economico-patrimoniali intercorsi con le imprese sottoposte al controllo delle medesime controllanti, cioè le c.d. "società sorelle"); d) la richiesta di nuove informazioni nella nota integrativa.

7. Le innovazioni per le piccole imprese. Se per le imprese più grandi sono state introdotte regole più sofisticate per alcune fattispecie di particolare rilevanza, così da fornire informazioni più adeguate e complete a beneficio dei relativi *stakeholder*, per le imprese più piccole (cioè quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c.c.) sono state previste consistenti semplificazioni alle luce delle minori necessità informative dei relativi *stakeholder* e della loro diversa operatività e più semplice struttura amministrativa.

Alcune di queste semplificazioni derivano direttamente dalla direttiva, la quale - nella logica di realizzare una sorta di "mini regime" contabile per le piccole imprese ispirato al principio della "massima armonizzazione" - ha previsto il divieto da parte degli Stati membri di introdurre richieste aggiuntive rispetto a quelle da essa stabilite. Ciò al fine di evitare che gli Stati membri possano vanificare i benefici delle semplificazioni previste per le piccole imprese attraverso obblighi aggiuntivi. In particolare, la direttiva prevede che: a) gli Stati membri non possano richiedere alle piccole imprese ulteriori prospetti nel bilancio in aggiunta a stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Di conseguenza, l'art. 2435-bis, co. 2, c.c. prevede l'esonero delle piccole imprese dalla redazione del rendiconto finanziario e che non possa essere superato un certo livello massimo di informazioni da fornire nella nota integrativa. Per cui è stato riformulato l'art. 2435-bis c.c. con snellimento degli obblighi informativi precedentemente previsti. L'entità della semplificazione ha portato il legislatore a modificare l'approccio normativo seguito. Il previgente art. 2435-bis c.c. operava in negativo nel senso che si limitava ad enunciare le disposizioni (in tutto o in parte) da omettere nell'assunto che tutte le altre continuassero a trovare piena applicazione. Il nuovo testo opera in positivo nel senso che si limita ad enunciare solo le disposizioni che sono (in tutto o in parte) applicabili alle piccole imprese nell'assunto che le altre non siano più richieste.

Il legislatore nazionale ha confermato le previgenti semplificazioni relative al contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico mentre ha

introdotto *ex novo* alcune semplificazioni in tema di rilevazione e valutazione di bilancio. Particolarmente rilevante è la scelta di rendere facoltativo l'utilizzo del costo ammortizzato e dell'attualizzazione. Il che significa che i titoli potranno continuare ad essere rilevati in bilancio al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale. Si utilizzano quindi regole meno sofisticate in grado di produrre risultati meno puntuali ma comunque pur sempre soddisfacenti alla luce dell'operatività di queste imprese e delle esigenze informative dei relativi *stakeholder*.

Non si ammettono invece sconti sul tema dei derivati e delle operazioni di copertura nell'assunto che sia la complessità del fenomeno da regolare a richiedere l'utilizzo di tecniche valutative più sofisticate. Allo stato, non vi sono infatti tecniche alternative in grado di produrre risultati valutativi accettabili. Utilizzare il costo per valutare un derivato significa non iscriverne alcun valore in bilancio dal momento che normalmente i derivati *ab origine* hanno un valore pari a zero o comunque esiguo. Il che significherebbe perdere tale informazione nei prospetti contabili.

8. La disciplina delle micro-imprese. Le micro-imprese godono delle stesse semplificazioni previste per le piccole imprese con l'aggiunta di alcuni "sconti" specifici per la categoria.

Particolarmente rilevante è il fatto che le micro-imprese siano esonerate dalla redazione della nota integrativa se forniscono in calce allo stato patrimoniale le informazioni richieste dall'art. 2427 nn. 9) e 16) c.c., cioè informazioni su impegni, garanzie e passività potenziali, oltre che sui rapporti patrimoniali esistenti con gli organi della società.

A queste semplificazioni si aggiungono altre rese obbligatorie dalla direttiva. Si tratta delle previsioni secondo cui:

a) non si applica alle micro-imprese le norme sulla valutazione al *fair value*. Il che significa che nei bilanci di tali imprese i valori dei derivati non appariranno in bilancio finché il contratto non sia chiuso, e quindi i relativi utili/perdite diventano realizzati, salvo che non si verifichino le condizioni per

iscrivere un accantonamento ad un fondo per rischi ed oneri ai sensi dell'art. 2424, co. 3, c.c.;

b) non si applica a tali imprese la norma che impone di derogare a qualunque disposizione di bilancio qualora ciò sia necessario per ottenere la rappresentazione veritiera e corretta della situazione societaria. Il bilancio delle micro-imprese si considera *ex lege* in grado di fornire siffatta rappresentazione.

9. Le altre innovazioni alla disciplina di bilancio (cenni). Accanto alle novità riconducibili all'approccio modulare, ve ne sono altre di natura trasversale che interessano tutte le categorie di imprese. Si tratta in alcuni casi di chiarimenti rispetto all'attuale disciplina del bilancio, in altri casi di innovazioni ispirate alla prassi contabile internazionale.

Rientrano tra i chiarimenti l'enunciazione del principio della rilevanza, la sostituzione del principio della funzione economica con il principio della sostanza economica e la riformulazione della previsione sulle valutazioni delle operazioni in valuta estera.

Si tratta di chiarimenti nel senso che vengono enunciati principi già ritenuti impliciti nell'attuale disciplina (come nel caso della rilevanza) o comunque modifiche a formule non chiare che comunque venivano già interpretate nel senso indicato ora dalla legge (come nel caso della sostanza economica o delle operazioni in valuta).

Il chiarimento permette comunque di superare le incertezze da taluni manifestate su senso e portata delle norme già esistenti. Emblematico è il caso del principio della funzione economica dove la dottrina si era divisa sul senso da ascrivere al principio sebbene già la maggior parte dei commentatori e gli stessi principi contabili assimilavano il principio della funzione economica a quello della sostanza economica nei limiti e alle condizioni previsti dal legislatore.

La stessa norma sulle operazioni in valuta si prestava ad equivoci. Il nuovo art. 2426 n. 8-*bis*) non fa altro che rendere chiaro che le poste monetarie in valuta sono convertite al cambio a pronti alla chiusura dell'esercizio mentre

quelle non monetarie al cambio storico in linea con l'interpretazione in proposito già fornita dai principi contabili nazionali, oltre che con le previsioni adottate in materia a livello internazionale (IAS/IFRS, IFRS per le PMI, U.S. Gaap) ed europeo (ad esempio, Gran Bretagna, Spagna, Francia).

Nel caso della rilevanza, l'introduzione del principio deriva dalla direttiva. Il principio viene ora richiamato in un nuovo art. 2424, co. 4, c.c. Per effetto di tale richiamo sono state eliminate alcune regole di dettaglio presenti nella disciplina codicistica che evocavano il principio vuoi a livello di valutazioni di bilancio (art. 2426 n.12), vuoi a livello di informativa¹². L'enunciazione del principio della rilevanza non fa altro che confermare la correttezza del bilancio e quindi la sua validità quando l'allontanamento da una certa regola contabile non pregiudica la capacità del bilancio stesso di fornire nel complesso una rappresentazione veritiera e corretta. In tal senso già si era espressa la giurisprudenza (Cass., 9.7.2005, n.14467; 29.4.2004, n. 8204; 7.3.2006 n. 4874), in linea con quelle che erano, del resto, le indicazioni dei principi contabili.

Sono state poi apportate varie modificazioni che permettono di ammodernare l'ordinamento contabile nazionale avvicinandolo su vari punti agli IAS/IFRS. Emblematiche di tali modifiche sono il divieto di capitalizzare i costi di ricerca e pubblicità, la nuova disciplina delle azioni proprie (dove viene sancito che le azioni proprie acquistate sono portate a riduzione del patrimonio netto e quindi non più iscritte nell'attivo), l'eliminazione dei conti d'ordine (in quanto sostituiti da una specifica informativa in nota integrativa), l'eliminazione delle

¹² Nella previgente disciplina vi erano vari richiami legislativi alla rilevanza che venivano considerati indicatori dell'esistenza di tale principio generale. Si trattava di richiami presenti nella disciplina codicistica ma anche in quella fiscale. Su quest'ultimo punto, va fatto presente che i richiami presenti nella disciplina fiscale a certi trattamenti contabili semplificati non sarebbero potuti essere legittimamente utilizzati dalle imprese se non si fosse ritenuto già operante il principio della rilevanza nell'ambito civilistico. Infatti, previsioni quali la deducibilità immediata dei beni materiali di valore inferiore a 516 euro o l'applicazione della mezza aliquota di ammortamento nel primo anno di iscrizione dei cespiti (cfr. art. 102 TUIR) presuppongono l'adozione di trattamenti contabili conformi al principio di rilevanza, e cioè la disapplicazione della regola civilistica teoricamente applicabile stante l'irrilevanza del fenomeno da rappresentare in bilancio.

voci relative alla gestione straordinaria dal conto economico e alcune modifiche alla disciplina del metodo del patrimonio netto contenuta nell'art. 2426 n. 4) c.c.

Altra innovazione di rilievo riguarda la disciplina dell'avviamento e delle spese di sviluppo, in quanto viene ora stabilito che tali attività sono ammortizzate lungo la loro vita utile; solo nei casi eccezionali in cui non sia possibile determinare tale vita utile, l'avviamento è ammortizzato entro un periodo di dieci anni mentre le spese di sviluppo entro un periodo di cinque anni.

E' stata modificata anche la struttura della nota integrativa, prevedendo che le informazioni relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico debbano essere presentate secondo l'ordine in cui tali voci sono indicate nei prospetti. Si passa quindi da una struttura libera di presentazione delle informazioni ad una più rigida.

10. Conclusioni. Con il d.lgs. 139/2015 sono state apportate modifiche di rilievo alla disciplina del bilancio del codice civile. Il principale cambiamento si sostanzia nell'affermarsi di un approccio normativo basato sui profili dimensionali delle società, per cui al decrescere delle dimensioni aziendali corrisponde la progressiva semplificazione delle regole di redazione del bilancio. Si realizza così una differenziazione del *set* di regole adottato per classi dimensionali delle società. Tale soluzione si pone in una linea di sostanziale continuità con il *trend* che a livello internazionale sta contraddistinguendo l'evoluzione della disciplina del bilancio. Vi è sempre più un'attenzione verso la differenziazione dei bilanci nella prospettiva di calibrare le informazioni in modo più appropriato ed efficace rispetto alle esigenze informative dei tipici *stakeholder* delle diverse categorie di imprese. Il d.lgs. 139/2015 si è fatto portatore di questa istanza ammodernando la disciplina delle medio-grandi imprese su alcuni temi di particolare rilievo (valutazione dei derivati, crediti, titoli e debiti) attraverso l'adozione di istituti adeguati per fornire una rappresentazione compiuta di tali poste (*fair value*, costo ammortizzato e attualizzazione). Di rilievo anche la scelta di completare l'informazione di natura

finanziaria prevedendo la redazione del rendiconto finanziario. Quanto alle imprese più piccole, si è optato per una scelta di semplificazione nella prospettiva di ottimizzare il rapporto tra i costi sostenuti e i benefici informativi dei relativi *stakeholder*. Da qui gli sconti previsti sia in termini di prospetti (esonero dal rendiconto finanziario) sia in tema di rilevazione, presentazione, valutazione e informativa di bilancio. Ancora più accentuati gli sconti nel caso delle micro-imprese, le cui dimensioni particolarmente ridotte giustificano una disciplina di bilancio focalizzata solo sugli aspetti essenziali della determinazione del risultato economico e della connessa situazione patrimoniale.

La differenziazione avviene su quegli aspetti specifici su cui il legislatore ha ritenuto che divergano le esigenze conoscitive degli *stakeholder* delle diverse categorie di imprese. Si tratta di scelte volte ad assicurare la redazione di bilanci di qualità per ciascuna categoria di impresa, in quanto in grado di migliorare nel suo complesso la coerenza tra dati finanziari prodotti e fabbisogno informativi da soddisfare (vedi: § 4).

E proprio a questa logica di qualità sono ispirate anche le altre modificazioni apportate dal legislatore, quali ad esempio i richiami ai principi della sostanza economica e della rilevanza o l'eliminazione dei conti d'ordine o dei costi di ricerca e pubblicità. Si tratta infatti di modifiche che interessano tutte le categorie di imprese al fine di rendere più chiaro e completo il complessivo assetto normativo codicistico.

In definitiva, si può ragionevolmente affermare che le novità introdotte con il d.lgs. 139/2015 sono ispirate ad una logica di miglioramento della qualità dell'informazione finanziaria prodotta con il bilancio con una particolare attenzione agli effettivi *stakeholder* dei bilanci. Si è dunque fatto un passo avanti in una logica di modernità del sistema contabile e di effettiva utilità del bilancio quale strumento di comunicazione verso l'esterno.

Riferimenti bibliografici

- AA.VV., *Problems and opportunities of an international financial reporting standard for small and medium-sized entities*, in *Accounting in Europe*.
- AMADUZZI, *Conflitto ed equilibrio di interessi nel bilancio dell'impresa*, Bari, 1949.
- AMODEO, *Contributo alla teoria delle valutazioni nei bilanci di esercizio*, Napoli, 1938. BELKAOUI, *Accounting theory*⁵, Austin, 2004.
- BERTONI-DE ROSA, *The Evolution of Financial Reporting for Private Entities in the European Union*, 2010, disponibile su: <http://ssrn.com/abstract=1536065>.
- BIANCHI, *Bilanci, operazioni straordinarie e governo dell'impresa*, Milano, 2013.
- CAPALDO, *Reddito, capitale e bilancio di esercizio*, Milano, 1998.
- CARATOZZOLO, *Il bilancio d'esercizio*, Milano, 2006; COLOMBO, *Il bilancio di esercizio delle s.p.a.*, Milano, 1965.
- COLOMBO, *I principi in tema di redazione del bilancio*, in *Il nuovo diritto delle società*, III, Torino, 2007.
- DE ANGELIS, *Elementi di diritto contabile*, Milano, 2016.
- FORTUNATO, *Inquadramento sistematico del principio "substance over form"*, in GALLO-SCOGNAMIGLIO, *Il principio substance over form*, Milano, 2012.
- LAGHI- GIORNETTI, *La "prevalenza della sostanza sulla forma" nella redazione del bilancio*, in AA.VV., *Abuso del diritto in campo tributario*, Roma, 2009.
- MAINGOT-ZEGHAL *Financial Reporting of Small Business Entities in Canada*, in *Journal of Small Business Management*, 2006, 513 ss.
- MASINI, *Il bilancio delle imprese*, Milano, 1957.
- MORRIS-CAMPBELL, *Big GAAP-Little GAAP does one-size-fits-all still work?* in *Journal of Business & Economics Research*, 2011 (4).
- ONIDA, *Il bilancio delle aziende commerciali*, Milano, 1935.
- PAOLONI-DE MARTINI *Il bilancio della piccola impresa in Europa*, Urbino, 1997.
- PANTALEONI, *Alcune osservazioni sulle attribuzioni di valori in assenza di formazione di prezzi di mercato*, in *Giornale degli economisti*, 1904.
- RENNIE- SENKOW, *Financial reporting for private companies: the Canadian experience*, in *Accounting Perspectives*, 2009.
- SORRENTINO-SMARRA, *The burden of accounting standards for small and medium enterprises*, in *Corporate Ownership & Control*, 2014.
- UNCTAD, *SMEGA – Accounting and Financial Reporting Guidelines for Small and Medium-sized Enterprises, Level 3*, New York, 2009.
- VENUTI, *Il principio bilancio di esercizio fino agli IFRS*, 2006.